

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 MAGGIO 2013

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CURTO Michele	MARRONE Maurizio
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
BERTHIER Ferdinando	GRECO LUCCHINA Paolo	ONOFRI Laura
BERTOLA Vittorio	GRIMALDI Marco	PAOLINO Michele
CARBONERO Roberto	LEVI Marta	PORCINO Giovanni
CARRETTA Domenico	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CENTILLO Maria Lucia	LO RUSSO Stefano	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MANGONE Domenico	VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: MUSY Alberto - SBRIGLIO Giuseppe - TRICARICO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ARTICOLO 34 COMMA 9 DELLO STATUTO DELLA CITTA'.
MODIFICAZIONI.

Proposta del Presidente Ferraris e dei Vicepresidenti Magliano e Levi, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) individua negli statuti degli enti locali la fonte normativa deputata a stabilire "i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative" (articolo 43 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Gli statuti locali, nel normare i casi di decadenza di cui sopra, devono tener conto del vincolo derivante dalla circostanza che il diritto di elettorato passivo rientra - come riconosciuto in più occasioni dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 15 luglio 2010 n. 2578; 3 marzo 1988 n. 235) - fra quelli inviolabili riconosciuti e garantiti ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. I casi di decadenza sono quindi da ritenersi ammissibili soltanto nei limiti strettamente necessari alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti e secondo le regole della necessità e della ragionevole proporzionalità. Inoltre le norme che incidono sul diritto elettorale passivo sono di "stretta interpretazione" (non possono cioè essere applicate analogicamente) e possono essere invocate nei limiti di quanto sia necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate.

Resta fermo che "il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto" (articolo 45 comma 4 D.Lgs. 267/2000).

Lo Statuto della Città, nel testo oggi vigente, disciplina la fattispecie della decadenza per mancata partecipazione alle sedute al comma 9 dell' articolo 34 nei seguenti termini: "I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato, senza che il medesimo abbia prodotto giustificazione.".

L'attuale previsione statutaria inserisce quindi la decadenza nel solco di una consolidata tradizione giurisprudenziale che tende ad interpretarla come una sorta di sanzione nei confronti del consigliere per inattività non giustificata (o non sufficientemente giustificata), dunque colpevole o, meglio, contraria al decoro della carica, in definitiva difforme dal dovere costituzionale di adempiere "con disciplina e onore" alle "funzioni pubbliche affidate" (articolo 54 comma 2 Costituzione). In tal senso i giudici amministrativi hanno appunto confermato che possono dar luogo legittimamente a revoca le assenze che denotano un atteggiamento di disinteresse, ovvero motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni presi con l'incarico elettivo (TAR Lombardia - Brescia sez. II, 28 aprile 2011 n. 638; Consiglio di Stato sez. V, 9 ottobre 2007 n. 5277).

Non vi è peraltro motivo per ritenere che lo Statuto non possa utilmente prevedere, e

adeguatamente disciplinare, ulteriori casi in cui rilevi astrattamente il fatto che il consigliere non abbia partecipato ai lavori del collegio a causa di ragioni oggettive, a lui neppure astrattamente imputabili; casi in cui, cioè, la decadenza non sia intesa come una sanzione, bensì come una misura dell'ordinamento approntata per risolvere la necessità di ristabilire altri interessi, pure costituzionalmente protetti, dopo averli bilanciati con quelli del consigliere "assente" in modo continuativo, protratto e perdurante. In tali casi, infatti, possono sicuramente entrare in gioco valori di rilievo costituzionale: dalla necessità, in primo luogo, di assicurare in concreto il buon andamento dell'organo collegiale nel suo plenum (con ciò che ne consegue anche in ordine al formarsi della maggioranza ed alla garanzia delle prerogative delle minoranze) all'aspettativa di altri candidati a subentrare (riflesso del loro stesso diritto di elettorato passivo); alla tutela sostanziale, inoltre, del diritto di elettorato attivo (in quanto un eletto assente priva di fatto di ogni rappresentanza le componenti sociali che ne hanno espresso la candidatura e gli elettori che col voto ne hanno determinato l'elezione alla carica).

La decadenza, in ogni caso, non incide direttamente sulla titolarità del diritto di elettorato passivo (titolarità che permane e non è mai contestata neanche in capo al consigliere dichiarato decaduto), bensì sull'esercizio del diritto stesso: è con riferimento al mancato esercizio in concreto di detto diritto che può essere legittimamente pronunciata la decadenza dalla carica, nell'ottica di salvaguardare altri interessi di rilievo costituzionale.

Per tale ragione, per esempio, se è vero che per effetto dell'articolo 11 della Legge 180/1978 è stata riconosciuta nel nostro ordinamento senza distinzioni a tutti gli interdetti la titolarità dei diritti elettorali, non è in contrasto con tale riconoscimento prevedere che, qualora sopravvenga in corso di mandato una malattia o una menomazione fisica o psichica che impediscano in concreto la partecipazione alle sedute del Consiglio o delle Commissioni possa essere dichiarata la decadenza dalla carica, soprattutto ove lo stato di salute precluda all'interessato anche per il futuro la partecipazione ai lavori collegiali.

Pare peraltro opportuno attenersi ad una formulazione statutaria di ampia portata, che ricomprenda genericamente tutti i casi di conclamata impossibilità dell'interessato ad esercitare le funzioni di consigliere, assegnando di volta in volta al Consiglio Comunale il compito di verificare la sussistenza in concreto di tale impossibilità, anche per un periodo futuro, secondo una ragionevole previsione basata su tutti gli elementi istruttori utili e mantenendo in ogni caso la garanzia della possibilità di far valere eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

In ragione del rilievo degli interessi in gioco si ritiene infine preferibile, in tutti i casi in cui il Consiglio Comunale si trovi a dover deliberare una decadenza, che ciò debba avvenire a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo.

Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto della Città e degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Hanno espresso parere favorevole senza osservazioni le Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 (all. 1-9 - nn.).

La Circoscrizione 9 non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:
Ambrogio Paola, Levi-Montalcini Piera, Paolino Michele

PRESENTI 35

VOTANTI 35

FAVOREVOLI 34:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Liardo Enzo, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Mangone Domenico, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Porcino Giovanni, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni

CONTRARI 1:

Viale Silvio

Per l'esito della votazione che precede, essendosi raggiunta la prescritta maggioranza, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) di modificare il comma 9 dell'articolo 34 dello Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2011, esecutiva dal 6 aprile 2011,

modificato con deliberazioni del 5 marzo 2012, esecutiva dall'8 aprile 2012 e del 17 dicembre 2012, esecutiva dal 20 gennaio 2013 nei termini seguenti:

"I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale senza aver prodotto giustificati motivi sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo. Possono altresì essere dichiarati decaduti, con la medesima maggioranza, i Consiglieri che, per impedimenti indipendenti dalla propria volontà non abbiano partecipato ad alcuna seduta per dodici mesi continuativi. In tale caso dovrà essere inoltre accertato sulla base di elementi oggettivi che gli impedimenti che non hanno consentito la partecipazione non siano ragionevolmente destinati a cessare nell'arco della successiva sessione ordinaria di sedute dell'organo consiliare. In ogni caso la previsione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla comunicazione al Consigliere interessato dell'inizio del relativo procedimento e tenendo conto delle giustificazioni e delle controdeduzioni eventualmente prodotte in esito a tale comunicazione.";

- 2) di approvare che la disciplina risultante dalle modifiche statutarie approvate con la presente deliberazione produca i propri effetti in riferimento a situazioni prodotesi nel corso della attuale consiliatura e tuttora in corso ove non sia ancora iniziato il procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
F.to Ferraris

Il Vicepresidente Vicario
del Consiglio Comunale
F.to Magliano

Il Vicepresidente
del Consiglio Comunale
F.to Levi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente Servizio
Processo Deliberativo
F.to Roux

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4, allegato 5, allegato 6, allegato 7, allegato 8,
allegato 9.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
